

Allegato al regolamento della PKE-CPE Fondazione di previdenza Energia del 6 dicembre 2010

secondo delibera del Consiglio di fondazione del 21 marzo 2011

I seguenti parametri si basano su un tasso d'interesse tecnico del 3,5%.

L'art. 33 cpv. 3 del regolamento viene abrogato.

Aliquote di conversione

(art. 11 cpv. 2)

L'aliquota di conversione viene fissata in funzione dell'età al momento del pensionamento, come segue:

Età al momento del pensionamento	Aliquota di conversione
58	5,30 %
59	5,40 %
60	5,50 %
61	5,65 %
62	5,80 %
63	5,95 %
64	6,10 %
65	6,25 %

Queste aliquote di conversione si riferiscono ad anni d'età interi. I mesi vengono considerati in misura proporzionale.

Riduzione dell' avere di vecchiaia in seguito a riscossione di una rendita transitoria

(art. 11 cpv. 4)

Durata	Riduzione dell' avere di vecchiaia
7 anni	6,230 volte la rendita transitoria
6 anni	5,430 volte la rendita transitoria
5 anni	4,601 volte la rendita transitoria
4 anni	3,743 volte la rendita transitoria
3 anni	2,855 volte la rendita transitoria
2 anni	1,936 volte la rendita transitoria
1 anno	0,985 volte la rendita transitoria

Per frazioni di anno il valore intermedio viene fissato in proporzione ($\frac{1}{12}$ al mese).

Disposizioni transitorie

- (1) Le persone che al 30.06.2010 erano assicurate presso la Fondazione nell'ex comparto 120 e al 01.07.2011 sono ancora assicurate presso la Fondazione, ricevono un versamento, che viene accreditato sul loro conto di vecchiaia. Il versamento è destinato a compensare parzialmente gli effetti della riduzione dell'aliquota di conversione. Il versamento è concesso anche sulla parte invalidità dell'aver di vecchiaia degli assicurati (parzialmente) invalidi e sugli averi di vecchiaia di assicurati deceduti, che continuano a essere gestiti nella cassa.
- (2) Il versamento è finanziato dalla Fondazione e ammonta al 7% dell'aver di vecchiaia determinante. L'aver di vecchiaia determinante corrisponde all'aver di vecchiaia nel piano di base al 30.06.2011,
 - meno tutti i versamenti volontari (riscatti volontari, incl. i riscatti in caso di divorzio e i rimborsi dei prelievi anticipati per proprietà di abitazione), senza interessi, che sono stati effettuati a partire dal 18.05.2010,
 - meno tutte le prestazioni di libero passaggio apportate e i trasferimenti in caso di divorzio, senza interessi, con valuta dopo il 30.06.2010, risp. valuta dopo il 31.08.2010 per le entrate avvenute tra il 01.01.2010 e il 30.06.2010,
 - più i prelievi anticipati per proprietà di abitazione e i pagamenti per divorzio, senza interessi, che sono stati effettuati dopo il 30.06.2010.
- (3) Queste disposizioni si applicano per analogia anche ai piani Bonus; nei piani Bonus in cui non è avvenuto un riscatto nel grado di copertura, la percentuale dell'aumento viene tuttavia ridotta. Sui conti «Risparmio 60» non viene concesso alcun aumento.
- (4) Il versamento calcolato conformemente ai capoversi 2 e 3 viene accreditato sul conto di vecchiaia degli assicurati in 36 rate mensili, la prima rata il 31.07.2011 e l'ultima il 30.06.2014. Gli interessi sono calcolati a decorrere dal 01.07.2011 sull'intero versamento. Se un assicurato esce dalla Fondazione senza che si sia verificato un caso assicurato, perde il diritto alle rate non ancora acquisite. In caso di pensionamento, invalidità o decesso, le parti non ancora acquisite vengono accreditate in un'unica soluzione. In caso di pensionamento parziale o invalidità parziale, l'accredito avviene in proporzione al grado di pensionamento o d'invalidità.
- (5) Le imprese possono finanziare un versamento supplementare, per un massimo del 2,3% dell'aver di vecchiaia determinante.
- (6) L'ammontare delle rendite già in corso al momento dell'entrata in vigore del presente allegato rimane invariato.

Entrata in vigore

Il presente allegato entra in vigore il 1° luglio 2011 e sostituisce quello del 22 marzo 2010.

Zurigo, 21 marzo 2011